

Allegato A

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TUCONFIN -TUTELA CONSUMATORI FINANZIARI-

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata "TUCONFIN APS" (di seguito, "Associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo APS. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione TUCONFIN APS è costituita per rendere possibile lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività previste dall'oggetto sociale del presente statuto che risultano coerenti con quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore legale ove nominati.

L'Associazione TUCONFIN ha sede legale in Via Secula n. 6 36023 Longare (VI) ed è costituita in un'organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali), e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali). Tali sedi sono deliberate dal Consiglio Direttivo che potrà pertanto stabilirne di ulteriori sia in Italia che all'estero. L'Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro

democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118, comma 4 della Costituzione.

TUCONFIN ha per oggetto operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere.

L'associazione intende svolgere ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 le seguenti attività di interesse generale:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, e alle iniziative di aiuto reciproco;

L'Associazione, in particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo - preventivo, contrattuale e giudiziale - risarcitorio, dei fondamentali diritti: di natura economico - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti; di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti dei servizi, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio bancario-finanziario, al servizio postale, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, dei trasporti, delle telecomunicazione e servizi.

In concreto l'Associazione persegue lo scopo in oggetto attraverso: a) la promozione di studi ed iniziative giuridiche di orientamento della pubblica opinione, tese all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, postali, assicurativi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti in genere;

b) la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi;

c) la organizzazione in forme comunitarie dei consumatori e degli utenti, al fine di favorire una contrattazione collettiva delle condizioni minime garantite di qualità e di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi bancari, finanziari, assicurativi e postali;

d) la organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa;

e) lo svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto;

f) la assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, pubblici e privati, onde assicurare ad essi la effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi individuali e collettivi, e di ottenere inoltre declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa;

g) la promozione di iniziative per la indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione con altre associazioni e soggetti per la promozione di analoghe iniziative;

h) la promozione di ogni azione utile ad impedire, utilizzo di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l'ambiente e la salute collettiva;

l) favorire l'accesso dei cittadini anche non abbienti al diritto ed alla giustizia;

l) il porre in essere tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto.

L'associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo articolo.

L'Associazione si propone, inoltre, di stabilire rapporti e collaborazioni con le Istituzioni pubbliche, con Enti privati ed Enti stranieri per favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

a. ricevere contributi da Enti pubblici, privati e/o sponsor sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;

b. cooperare con altre Associazioni aventi finalità analoghe anche operanti in altri settori culturali ed artistici;

c. promuovere, partecipare e/o organizzare stages, mostre, incontri di studio, spettacoli e gemellaggi relativi ad attività affini allo scopo dell'Associazione, sia in Italia che all'estero;

d. accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione;

e. accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

f. raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo saltuario e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà tuttavia svolgere

attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri Enti non lucrativi.

ARTICOLO 3 – SOCI

Sono Soci dell'Associazione e possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, ivi inclusi enti pubblici e privati, nonché associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, sia italiani sia esteri che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Soci Familiari sono i parenti di primo grado e coniugi dei soci, per essi non è dovuta la quota associativa, hanno diritto di voto in quanto familiari di soci. I soci che entrano in causa sono invitati a mantenere lo status di socio e quindi pagare la quota annua, fino a tutto l'iter giudiziario, al fine di poter continuare a godere delle convenzioni stipulate dall'associazione a favore dei propri soci con i legali. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in

forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

E' espressamente prevista l'assenza di collegamento tra la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale; è inoltre espressamente vietato il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque intenda aderire all'Associazione in qualità di socio deve formulare al Consiglio Direttivo un'espressa domanda scritta che contenga i dati personali o dell'ente, la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, nonché l'impegno ad osservarne lo statuto, l'eventuale regolamento interno (ove adottato) e le deliberazioni degli organi associativi.

Sull'ammissione all'Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, motiva il rigetto e lo comunica all'interessato. La qualità di socio è acquisita a far data dall'approvazione della domanda. Da questo momento il socio sarà iscritto nell'apposito registro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'importo della quota sociale annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci con voto favorevole dei presenti.

Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all'espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza/permanenza nell'Associazione.

ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria e – se di maggiore età – esprimere il proprio voto, sia direttamente sia mediante delega scritta conferita ad altro socio (ogni socio può essere portatore di due deleghe scritte);
- essere informati sulla vita e sulle attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- essere rimborsati delle spese, documentate ed effettivamente sostenute, per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;

I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- versare nei termini la quota associativa annua, laddove il Consiglio Direttivo deliberi di introdurre tale obbligo;
- tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

L'eventuale quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, la dichiarazione di recesso ha effetto con la scadenza dell'anno in corso;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione o scioglimento per le persone giuridiche;
- il mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- indegnità, incompatibilità, inidoneità, o per qualsiasi altro grave motivo che, a giudizio del Consiglio Direttivo, renda incompatibile la permanenza del Socio nell'Associazione.

La cancellazione o l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. È comunque fatto salvo il ricorso al giudice ordinario.

I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di aderire all'Associazione non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente (ove nominato) del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (qualora istituito)
- il Revisore legale dei conti (ove nominato)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale. In caso di affidamento di incarichi gestionali od ispettivi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questi possono ricevere un compenso nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composto da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo in via

ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e ove predisposto del bilancio sociale e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione.

La convocazione avviene mediante avviso di convocazione sul sito web dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Copia dell'avviso di convocazione viene inviata all'indirizzo di posta elettronica di quei soli Soci che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo nel modulo di iscrizione o con successiva comunicazione alla sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

All'Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in "teleconferenza" o in "videoconferenza" o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare è necessario che:

(i) sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'Assemblea.

La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

All'Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:

- l'approvazione del bilancio consuntivo,

- l'approvazione del bilancio sociale qualora predisposto in maniera volontaria o in quanto

obbligatorio per legge

- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo

- la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo (qualora istituito)

- la nomina e la revoca del Revisore legale dei conti (ove nominato)

All'Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:

- le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando il Presidente del Consiglio Direttivo, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della maggioranza dei soci, e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega). Le deliberazioni di modifica dello statuto, in prima convocazione, sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza (in proprio o per delega) di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica dello statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la metà più uno dei soci al Consiglio Direttivo, il quale,

preso atto della ritualità della richiesta, convoca l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Le proposte di modifica devono essere riportate integralmente in allegato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per deliberare in ordine ad esse.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Ogni Socio dispone di un voto all'Assemblea dei Soci. Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, queste non potranno avere oltre 5 voti a disposizione, il numero di voti verrà definito al momento dell'accettazione di questi come soci ed indicato nel libro soci.

Un Socio assente può dare mandato scritto ad un altro Socio per rappresentarlo. Sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe per Socio.

Presiede l'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati. Svolge l'attività di Segretario dell'Assemblea un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci dell'Associazione (ovvero, in caso di Soci persone giuridiche, anche tra le persone da costoro indicate).

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente (qualora istituito), Tesoriere (ove nominato), Segretario (ove nominato), Consiglieri. Il Presidente ed il VicePresidente del Consiglio Direttivo, nonché il Segretario e il Tesoriere, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resterà in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno due volte all'anno per la determinazione della quota annuale e per la predisposizione del bilancio consuntivo e ove necessario del bilancio sociale.

Compete al Consiglio Direttivo deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Possono essere nominati all'interno del Consiglio Direttivo i soci con un'anzianità di almeno due anni. Anche il Consiglio Direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa (telefono, teleconferenza, videoconferenza, fax, posta elettronica, ecc.). Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente (oppure, in caso di assenza, al Vice Presidente) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dai presenti. Il Consiglio Direttivo, fatte salve le materie tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci, è investito dei

più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o professionisti che come lavoratori dipendenti o assimilati.

Il Consiglio Direttivo dovrà produrre all'Organo di Revisione contabile se istituito, almeno 15 gg. prima dello svolgimento dell'Assemblea, il bilancio e gli allegati esplicativi dovrà inoltre produrre anche il bilancio sociale qualora predisposto volontariamente o per legge. Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l'apertura di Sezioni Periferiche dell'Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. L'amministrazione del patrimonio e delle entrate dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo. Le spese ordinarie sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – CARICHE SOCIALI

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta

al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, cessazione o impedimento, al Vice Presidente (ove nominato) o al consigliere più anziano per età.

Il Presidente presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e, con l'assistenza del Tesoriere (ove nominato), custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Presidente svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ai quali può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all'esclusiva competenza del Presidente.

In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea volontariamente o qualora dovesse ricorrere l'obbligo di cui all'art.30 del dlgs 117/17, potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico, durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare

inoltre il controllo legale dei conti qualora l'associazione dovesse superare i limiti previsti

dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e gli sia espressamente richiesto.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di

utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità

alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

ARTICOLO 11 - REVISORE LEGALE

L'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale

iscritta nell'apposito registro qualora superi i limiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017.

L'attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non

Socio o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci. Il revisore legale rimane in

carica tre anni e può essere rinominato.

ARTICOLO 12 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. Il patrimonio dell'associazione,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per

lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato;

- degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

- da entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste

e sottoscrizioni anche a premi;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali delle ETS;

- da proventi derivanti da raccolte fondi;

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di controllo, ove esistente, possono

essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati

ad uno specifico affare.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le

quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno

economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 13 – LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 - BILANCIO

L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l'esercizio annuale successivo. Qualora obbligatorio o comunque predisposto, il bilancio sociale sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni.

I bilanci (consuntivo, preventivo e, ove previsto, sociale) sono predisposti dal Consiglio Direttivo

e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci e dell'Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Gli schemi di bilancio saranno quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5/3/2020 o dagli schemi successivamente previsti, in particolare sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Il bilancio può essere integrato da un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea generale dei Soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore., secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 – NORME TRANSITORIE

Come previsto dall'art. 101 co.2 del D. Lgs. 117/2017 fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'ente nel Registro della Promozione Sociale presso la Regione. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017

Longare, 30 Dicembre 2020

Firmato per approvazione

Il Presidente

Francesco Perino

Il Segretario

[Firma]

